

All N

Nota esplicativa sulle attività di Agricoltura sociale di cui all'art. 10 bis del regolamento 46/R/2004 (Regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agri turistiche e delle fattori e didattiche in Toscana")

Gli interventi previsti, che fanno riferimento alla l.r. 30/2003 e sono disciplinati all'articolo 10 bis del Regolamento 46/R/2004 di attuazione della l.r. 30/2003, sono i seguenti:

a) Attività educative e didattico-ricreative:

- **attività educative e didattico/ricreative afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia** : riguardano i così detti Agri nido o servizi integrativi per la prima infanzia (ad es. servizio educativo in contesto domiciliare), offrono servizi per la prima infanzia rivolti a bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che fanno riferimento alla Legge Regionale 32/2002 (normativa toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento attuativo n. 41/R/2013. La normativa di riferimento è disponibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-istruzione-e-ricerca>

- **attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai tre ai sei anni**: la normativa di riferimento è disponibile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/cittadini/educazione-istruzione-e-ricerca>

☐ **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89**, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ►►

☐ **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81**, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ►►

Le funzioni autorizzative per questa attività sono in capo all'Ufficio scolastico regionale.

- **attività di accoglienza e soggiorno anche con pernottamento di bambini di età superiore a 6 anni e studenti di ogni ordine e grado**: (NB intervento NON previsto nel bando giovani 2016) per questo tipo di attività la l.r. 30/2003 non fa riferimento ad altre specifiche normative. L'attività deve essere svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi.

b) Accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per questo tipo di attività è necessaria la presenza di un adulto con mansioni di animazione.

c) Riabilitazione e cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per questa attività è necessaria la presenza di un adulto con mansioni di animazione.

d) Socializzazione, aggregazione e svago: (NB intervento NON previsto nel bando giovani 2016) attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per questa attività è necessaria la presenza di un adulto con mansioni di animazione e custodia

Le attività di cui alle lettere **b), c) e d)** deve essere svolta nel rispetto della **Legge Regionale 41/2005** (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e al **Regolamento di attuazione n.15/R/2008**

Occorre quindi esaminare la l.r. 41/2005 (e il relativo regolamento di attuazione) e ravvisare che tipo di attività l'imprenditore vuole e può realizzare in ambito agriturismo. A seconda infatti del tipo di struttura che si intende realizzare, del tipo di utenza e del relativo livello di intensità assistenziale si distinguono strutture soggette ad autorizzazione oppure ad obbligo di comunicazione di avvio di attività.

In particolare i percorsi di accoglienza per la l.r.41/2005 sono assicurati dal rispetto delle prescrizioni di cui agli **art. 21 (Strutture soggette ad autorizzazione)** e **art.22 (strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio attività)** che individua le corrispondenti tipologie di utenza accolta. Per le strutture dell'art.21 è previsto anche l'accreditamento nel rispetto della l.r.82/09 e del regolamento attuativo 29/R/2010.

Art 21 Strutture soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:

- a) Strutture residenziali, per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti caratterizzate da media e alta intensità assistenziale e complessità organizzativa con capacità ricettiva massima di 80 posti letto;
- b) Strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi caratterizzate da bassa intensità assistenziale e medio alta complessità organizzativa e con capacità ricettiva massima di 80 posti letto
- c) Strutture a carattere comunitario per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale e bassa o media complessità organizzativa e con capacità ricettiva massima di 20 posti letto
- d) Strutture che erogano servizi di accoglienza per soggetti dipendenti da sostanze da abuso
- e) Centri di pronta accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare caratterizzate da media intensità assistenziale e media alta complessità organizzativa con capacità ricettiva massima di 10 posti letto
- f) Case di accoglienza per minori con il proprio genitore anche organizzate con modalità di gruppo appartamento per 5 nuclei
- g) Servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale e media complessità organizzativa articolati in comunità familiari con ricettività massima di 6 minori o comunità a dimensione familiare con capacità ricettiva massima di 10 minori
- h) Gruppi appartamento per minori di età non inferiore a 16 anni e con capacità ricettiva massima di 4 posti letto
- i) Strutture semiresidenziali sociali o socio-assistenziali caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata.

Art 22 Strutture soggette ad obbligo di avvio attività

Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio attività le seguenti strutture:

a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale.

b) qualora il piano integrato sociale regionale ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;

c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.

Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

L'art.10 del Regolamento di attuazione 15/R/2008 definisce le persone che possono essere accolte nelle strutture di cui all'art.22 della l.r 41/2005.

Art. 10 Utenza accolta

Le strutture di cui all'art. 22 accolgono temporaneamente o permanentemente:

- a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale
- b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale
- c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
 - permesso premio o licenza

- persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione
- libertà vigilata
- attesa di processo definitivo
- ex detenute
- d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario
- e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'art 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della l.r. 59/2007.
- f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'art. 18 del dlgs 286/1998
- g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato

Il Regolamento di attuazione n.15/R/2008 definisce inoltre i requisiti relativi alle varie tipologie di strutture di cui all'art.22 nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

Art. 11

Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
- b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.

2. I requisiti delle strutture oggetto di progetti sperimentali sono individuati secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005.

Art. 12

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
- b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
- c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
- e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
- f) prevedere ripostigli per vari usi;
- g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
- h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate

Art. 13

Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
- b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
- d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
- e) prevedere un locale adibito a deposito;

- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
- g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

CAPO IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

Art. 15

Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico - educativa e psicologica;
- b) requisito di cui all'articolo 40, comma 4, lettera c) della l.r. 40/2005;
- c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
- d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
 - 1) operatore dei servizi sociali;
 - 2) tecnico dei servizi sociali;
 - 3) dirigente di comunità;
- e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007 n. 40, i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi